



COMUNE DI ALI' TERME
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
AREA AMMINISTRATIVA

N. 3/2017 Reg.Ord.

ORDINANZA SINDACALE PER TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO

IL SINDACO

Vista la relazione sanitaria redatta dal medico di base e relativa convalida, con cui si propone che il Signor "...omissis ...", venga sottoposto con urgenza a trattamento sanitario obbligatorio in quanto affetto da ... omissis...;

Riscontrato che il Signor "...omissis..." rifiuta le cure mediche e che non sussistono le circostanze che consentono di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extraospedaliere;

Visti gli articoli 1 e 2 della L.13/5/78, n.180;

Visti gli articoli 34 e 35 della L.23/12/78, n. 833, nonché la Legge 7/8/90, n. 241 così come recepita nella Regione Sicilia con L.R.10/91;

ORDINA


L'immediato ricovero del Sig."... omissis ..." presso l' Ospedale S. Vincenzo di Taormina per essere sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio.

La presente ordinanza ai sensi dell'art.35-1° comma della legge 23 dicembre 1978, n.833, corredata dalla proposta medica convalidata- richiamata in premessa- deve essere immediatamente notificata al giudice tutelare presso il tribunale di Messina.

L' Ospedale S. Vincenzo di Taormina è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza

Ai sensi degli artt.3, quarto comma, e 5 terzo comma, della legge 7/8/90 n. 241 così come recepita con L.R.10/91, avverte: contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60 giorni dalla notifica (legge 6 dicembre 1971) oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della repubblica nel termine di 120 giorni dalla notifica (D.P.R. 24/11/71, n. 1199).

Ali Terme 27.02.2017



IL SINDACO
(Giuseppe MARINO)